

L'omissione di atti di ufficio in una recente Sentenza della Cassazione⁽¹⁾

Ci sono passaggi significativi richiamati in una recente Sentenza della Corte di Cassazione sul delitto di omissione di atti di ufficio.

L'argomento viene affrontato dalla Suprema Corte che, tra l'altro, ricorda come "l'azione tipica di tale delitto e' integrata dal mancato compimento di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni del ritardo, **entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse**, con la conseguenza che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del predetto termine"

La Sentenza aggiunge che "...a maggior ragione resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale, perche', nell'economia del delitto di cui all'articolo 328 c.p., comma 2, una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'Ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare, appunto "re cognita", la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa".

Mentre la Sentenza è certamente importante non solo per il caso deciso, qualche notizia in merito è stata diffusa in modo da generare giudizi sommari contro la generalità dei pubblici dipendenti.

Si sono letti alcuni commenti del tutto inappropriati che feriscono il buon senso e che tirano fuori i soliti argomenti sui "fannulloni". Con ciò si perde di vista la vera essenza del comportamento delittuoso punito e previsto all'art. 328 del Codice penale.

Segno dei tempi, ma anche segno del come sia stata ingiustificatamente insinuata l'idea dei "fannulloni". Come sempre si finisce col fare di tutte le erbe un fascio e si apre la strada ad un "giustizialismo" che vuole mettere al centro delle inefficienze della pubblica amministrazione il lavoro del pubblico dipendente.

Necessita, quindi, dissentire da queste opinioni orientate a gettare fango su una intera categoria di appartenenti alla Pubblica Amministrazione che, nella loro stragrande maggioranza, sono professionisti seri.

E necessita, altresì, analizzare la fattispecie criminosa punita e prevista dalla Legge penale. Il soggetto responsabile del reato di omissioni di atti di ufficio non è certamente un "fannullone" o un nullafacente come viene comunemente inteso dall'opinione pubblica disinformata. Tutt'altro. E' uno che fa e che ha deciso di fare, cioè di mettere in campo dolosamente un comportamento omissivo e lesivo di un diritto del cittadino.

Roma 11 aprile 2009.

Antonio Pileggi

Nota 1: Corte di Cassazione, Sezione 6° penale, Sentenza del 2 aprile 2009, n. 14466, Data Udienda: 5 marzo 2009, Presidente Sezione: DE ROBERTO Giovanni, Pubbl. Ministero: Selvaggi Eugenio